



Automobile Club d'Italia

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE,
ELABORAZIONE ED INTEGRAZIONE DATI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO
INTEGRATI, CONSEGNA AL SERVICE PER LA POSTALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTALE FISICA ED OTTICA E SERVIZI IN WEB SERVICE DI
COMUNICAZIONI E DOCUMENTI PERSONALIZZATI AI CONTRIBUENTI IN MATERIA
DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE ED ALTRE COMUNICAZIONI**
CIG 7034424E4F

tra

l'Automobile Club d'Italia, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Roma, via Marsala 8 (Partita IVA 00907501001), nella persona del Dr. Salvatore Moretto, Dirigente autorizzato alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n. 3582 del 18 aprile 2018

e

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Imbalplast Srl/RCM Italia Srl, per il seguito denominato il "Raggruppamento", costituito giusto atto notarile della Dr.ssa Paola De Stefano, Notaio in Santa Maria Capua Vetere (CE), registrato a Caserta in data 13/02/2020 al n. 4488 Serie 19, tra le società Imbalplast Srl, mandataria e capogruppo, con sede in Teverola (CE), via Consortile Zona Ind.le A.S.I. – 81030 Teverola (CE) – C.F. 05712370633 e Partita IVA 01452051210, numero REA 221960 – nella persona del Sig. Raffaele Cotena, nato a Casoria (NA) il 31/07/1957, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale è autorizzato a stipulare in nome e per conto proprio e della società mandante RCM Italia Srl, con sede legale in Casandrino (NA), via Paolo Borsellino n. 123 – 80025 Casandrino (NA) – C.F. e Partita IVA 06736060630, numero REA 518130, nella persona del Sig. Marcello D'Angelo, nato a Napoli (NA) il 08/03/1970, in qualità di Amministratore Unico e di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale

premesso che

- l'ACI, giusta stipula di apposite Convenzioni e Accordi, è affidatario, per conto di talune Regioni e Province Autonome, della gestione dei servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali;
- l'ACI garantisce alle Amministrazioni convenzionate, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo della "tassa automobilistica" e dell'imposta provinciale di trascrizione", ivi compreso il servizio di gestione delle comunicazioni il quale ricomprende, tra le altre, le seguenti attività: predisposizione grafica, generazione e abbinamento dati fissi/variabili, produzione, invio a mezzo posta massiva o altra modalità di recapito/notifica, acquisizione ed archiviazione fisica ed ottica delle comunicazioni di ritorno (cartoline A/R, comunicazioni inesitate, compiute giacenze, relate di



notifica etc.), rendicontazione analitica esiti, servizi di consultazione documentale in web service, assistenza e consulenza procedurale e amministrativa;

- a seguito di determinazione a contrarre del Segretario Generale dell'Ente n. 3459 del 17/03/2017, l'ACI ha avviato l'espletamento della procedura aperta n. 16/2017 in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato "Codice dei contratti" o "Codice") e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E. in data 24/04/2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 50 del 03/05/2017 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e trasmesso all'Osservatorio dei contratti pubblici ai fini della pubblicazione sul relativo sito e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" e "Il Dubbio" e su due quotidiani a diffusione locale "Il Giornale – ed. Roma/Lazio" e "Avvenire – ed. Roma";
- la documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell'ACI, www.aci.it – Sezione Bandi di gara e contratti;
- il Segretario Generale dell'ACI, con determinazione n. 3582 del 18/04/2018, ha aggiudicato l'appalto del servizio in argomento alla società Postel SpA, risultata prima in graduatoria;
- il Dirigente del Servizio Patrimonio dell'ACI, con determinazione n. 44 del 31/07/2018, in esito alle verifiche dei requisiti di natura generale e speciale in capo alla società aggiudicataria, nonché alle verifiche antimafia mediante il sistema BDNA, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice degli appalti;
- il contratto d'appalto con Postel SpA per lo svolgimento del servizio in argomento CIG 7034424E4F è stato stipulato in data 5 settembre 2018 e la sua esecuzione è stata avviata in data 13 settembre 2018;
- il Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell'ACI, con determinazione n. 2 del 24 agosto 2018, ha nominato il Dirigente dell'Ufficio Servizi e Fatturazione, Dr. Massimo Cipullo, Responsabile Unico del Procedimento per la fase di responsabilità e governance del contratto in fase di esecuzione, con incarico di provvedere agli adempimenti in merito alla presa in carico e alla gestione del CIG 7034424E4F e ai relativi stati di avanzamento;
- il Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell'ACI, con determinazione n. 3 del 4 dicembre 2018, ha nominato Direttore dell'esecuzione del contratto sopra richiamato la Sig.ra Tiziana Di Palma, in qualità di dipendente della Società ACI Informatica S.p.A. che, quale Società strumentale di ACI e operante in regime di *in house providing*, cura, tra le varie attività, l'esecuzione e la gestione dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'Ente, ivi compresi i servizi riguardanti la gestione delle tasse automobilistiche;
- il RTI Imbalplast Srl/RCM Italia Srl, classificatosi secondo in graduatoria, ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore della società Postel SpA, con conseguente risoluzione del relativo contratto, ove stipulato, e subentro nello stesso, ove l'appalto fosse in corso di esecuzione;
- il TAR del Lazio, Sezione Terza, con sentenza n. 00627/2019 ha respinto il predetto ricorso;
- il Raggruppamento, avverso la sentenza del TAR, ha promosso appello al Consiglio di Stato, il quale, in sede giurisdizionale – Sezione Quinta, con sentenza pubblicata in data 17/12/2019 con il n. 8523/2019, ha accolto il ricorso e, in riforma della

sentenza impugnata, ha dichiarato inefficace il contratto stipulato tra ACI e Postel Spa e dichiarato il subentro del RTI nell'appalto in corso di esecuzione a decorrere dal quarantesimo giorno successivo al deposito della sentenza;

- le verifiche dei requisiti di natura generale e speciale, effettuate in capo ad Imbalplast Srl e RCM Italia Srl, sono andate a buon fine;
- sono state disposte le verifiche antimafia, all'esito delle quali è subordinata l'efficacia del presente contratto, che rimane pertanto sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011;
- il subentro sarà comunicato ai soggetti interessati;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;
- il Raggruppamento dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto dell'appalto, come specificato nel capitolato tecnico allegato al presente contratto, nonché i requisiti previsti dalla vigente normativa ed è munito delle certificazioni ed autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto;
- il Raggruppamento dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- il Raggruppamento ha prestato garanzia sotto forma di fideiussione bancaria n. 1691.00.27.2799785147 del 11/03/2020 per un importo di € 652.964,12 (seicentocinquantaduemilanovecentosessantaquattro/12) stipulata con SACE BT S.P.A./Agenzia di ROMA CADORE ASSICURAZIONI SOCIETA' A RE-AUTORIZZAZIONE IVASS ALL'ESERCIZIO RAMO CAUZIONI N. 2654 DEL 28/11/2008 - ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE e ha presentato per la responsabilità civile le seguenti polizze assicurative, attualmente in vigore: per Imbalplast Srl la polizza n. 761776768 stipulata con Generali Italia Spa con scadenza al 07/07/2020, per RCM Italia Srl la polizza n. 201311487 stipulata con NOBIS Compagnia di assicurazioni con scadenza al 07/08/2020;
- il Raggruppamento dichiara di non aver posto in essere comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- il numero di CIG rilasciato dall'ANAC per l'appalto è 7034424E4F e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati del contratto, gli atti e i documenti menzionati anche se non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'esecuzione del servizio è regolata:

- dalle clausole del presente contratto;
- dal disciplinare di gara;
- dal capitolato tecnico (Allegato 1);
- dalla dichiarazione di offerta tecnica del Raggruppamento (Allegato 2);
- dalla dichiarazione di offerta economica del Raggruppamento (Allegato 3);



- dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dall'Accordo di nomina a sub responsabile esterno del trattamento dati (Allegato 4); e, per quanto non previsto:
- dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI e dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, disponibili sul sito www.aci.it;
- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti collettivi di Categoria regolanti il servizio oggetto del contratto.

3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore.

Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento delle operazioni di: acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; consegna al service di postalizzazione; controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; attività di prova; ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione; archiviazione documentale fisica, dematerializzazione con firma digitale e gestione elettronica documentale ausiliari alla conservazione digitale (sostitutiva), rendicontazione esiti postali del cartaceo trattato e rendicontazione MD; messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale e per l'upload di documenti da PdS esterni; personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio; archiviazione fisica, dematerializzazione con firma digitale e gestione elettronica documentale ausiliari alla conservazione digitale (sostitutiva) emessa in linea del pregresso digitalizzato su procedura web (pregresso); assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa.

2. L'esecuzione delle attività di cui al comma 1 avviene secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico del servizio, tenuto conto delle modalità e dei tempi descritti nelle offerte tecnica ed economica formulate dal Raggruppamento.

Art. 3 DURATA

1. Il presente contratto decorrerà dalla data della stipula e fino al 30/08/2022 e dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore economico massimo indicato.

2. E' facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, mediante comunicazione scritta al Raggruppamento.

3. L'opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, il Raggruppamento sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'ACI.

4. Tenuto conto che il presente contratto è finalizzato ad offrire servizi agli Enti territoriali di cui alle premesse, che hanno stipulato con l'ACI Convenzioni e Accordi per il servizio di postalizzazione di comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti in materia di tasse ed imposte automobilistiche ed altre comunicazioni, vigenti nel periodo di efficacia del presente contratto, ove le suddette Convenzioni e Accordi dovessero concludersi prima della data di scadenza di cui al primo comma, il presente contratto si intenderà concluso in pari data.

5. Resta ferma la facoltà per ACI di recedere anche parzialmente dal contratto come previsto al successivo art. 23.

6. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi.

Art. 4 PERIODO DI PROVA

1. Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora il Raggruppamento non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare al Raggruppamento mediante posta certificata entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza dei tre mesi di prova. La comunicazione di recesso è insindacabile.

2. Nell'eventualità di recesso, al Raggruppamento spetterà il solo corrispettivo per le attività eseguite a seguito ed in conformità agli ordinativi di fornitura emessi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

Art. 5 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – VARIANTI DEL SERVIZIO

1. Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto d'appalto devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Massimo Cipullo, tenuto conto delle relazioni istruttorie condotte dal Direttore dell'esecuzione.

2. L'ACI potrà richiedere al Raggruppamento, qualora ricorrono obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, nel proprio esclusivo interesse:

a) modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del Codice, secondo la seguente ripartizione:

➤ opzione del quinto d'obbligo, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice;

➤ proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, come prevista all'art. 3 del presente contratto, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;

b) affidamento allo stesso affidatario del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice, nel triennio successivo alla stipula del contratto per:

➤ ripetizione per nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, 1° inciso del Codice;

➤ per servizi complementari, ai sensi dell'art. 63, comma 5, 2° inciso del Codice, nella misura massima del 50% del valore del contratto.

3. L'ACI si riserva, inoltre, di introdurre modifiche per servizi supplementari, non inclusi nel contratto di gara, in virtù di circostanze che non erano note, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del Codice. Tali varianti non devono alterare la natura del contratto e non devono superare il 50% dell'importo originario del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

4. Ove intervengano modifiche del presente contratto effettuate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, l'ACI provvederà agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all'art. 106, commi 5 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle



comunicazioni, a cura del Responsabile del procedimento, previste dall'art. 106, comma 14 del Codice.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Raggruppamento espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Raggruppamento se non è stata approvata dall'ACI, tramite il Responsabile/Direttore dell'esecuzione del contratto, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per il Raggruppamento, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

1. Il Raggruppamento si impegna a svolgere il servizio a perfetta regola d'arte in conformità alle modalità, alle procedure e alle specifiche indicate nel capitolato tecnico (Allegato 1) nonché a rispettare la tempistica, la produttività e i volumi secondo l'offerta tecnica presentata (Allegato 2) e come di seguito indicato: Attività e Tempo/Volume garantito.

	Attività	Tempo/Volume garantito
PR		Tempo entro il quale è assicurata l'attività
PR	Ritiro della documentazione, catalogazione, archiviazione fisica complessa, digitalizzazione ottica sostitutiva e messa on line del pregresso	Entro 30 giorni solari da inizio attività
RT		Tempo entro il quale è assicurata l'attività
RT1	Monitoraggio e reportistica dei processi	In tempo reale all'avvio ed avanzamento del processo oggetto di monitoraggio
RT2	Consegna modelli definitivi assemblati	Consegna entro 5 ore dall'autorizzazione alla stampa
RT3	Consegna al/ai service/s di postalizzazione	Entro le 24 ore dall'autorizzazione alla stampa
RT4	Ritiro del cartaceo da trattare otticamente in gestione corrente	Entro 24 ore dalla richiesta di ritiro
RT5	Gestione e consegna puntuale, a richiesta, del cartaceo in archiviazione fisica	Entro 24 ore dalla richiesta di consegna
RT6	Personalizzazione alla piattaforma webservices per gestione documentale	Entro 2 giorni solari dalla richiesta di personalizzazione
CP		Volumi di attività garantiti
CP1	Capacità produttiva giornaliera di stampa ed imbustamento standard garantita	1.500.001 fogli f/r BN/FC stampati, per almeno 300.001 plichi assemblati ed imbustati
CP2	Capacità produttiva giornaliera di stampa ed imbustamento extra garantita (non pianificata)	Ulteriori 500.001 fogli f/r BN/FC stampati, per almeno 100.001 plichi assemblati ed imbustati
CP3	Capacità settimanale di digitalizzazione immagini e messa on line (AFS DigitS Res e AFC DigitOS Rec e MD)	500.001 documenti cartacei trattati con acquisizione immagine f/r e rendicontazione esiti e report ed archiviazione fisica

2. Le richieste di realizzazione delle attività oggetto del contratto potranno essere avanzate unicamente da ACI, salvo specifica delega operativo - funzionale ad ACI Informatica SpA, società partecipata dall'Ente e soggetta al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo, e/o ad un soggetto terzo.
3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e fermo restando quanto proposto in sede di offerta tecnica, il Raggruppamento dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa con il Responsabile dell'esecuzione ACI.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, il Raggruppamento dovrà assicurare un costante flusso informativo mediante:
 - l'accesso immediato al servizio;
 - il controllo costante dello stato di lavorazione dell'attività richiesta;
 - il controllo e la valutazione del livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato al fine di stabilire strategie di gestione ed evoluzione del servizio stesso.

Art. 7 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

1. Il Raggruppamento assicura il servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dello stesso.
2. Il Raggruppamento non potrà apportare variazioni – pena la risoluzione di diritto del presente contratto – alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note al Raggruppamento con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
3. Il servizio potrà essere eseguito sull'intero territorio nazionale; conseguentemente nessuna obiezione il Raggruppamento stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Raggruppamento, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano, quindi, a carico del Raggruppamento i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per eventuali interventi di manutenzione correttiva dei sistemi necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
5. Il Raggruppamento rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali o per cause non imputabili all'ACI.
6. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, il Raggruppamento ha l'onore di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
7. Il Raggruppamento si impegna a garantire che, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, si avvarrà di personale altamente qualificato e formato, dotato delle idonee capacità professionali ed adeguatamente addestrato in relazione alla specificità delle attività da espletare. A tale personale si applicano le previsioni di cui al successivo art. 19 in ordine al segreto d'ufficio.



Art. 8 CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO

1. Tenuto conto della durata dell'appalto di cui all'articolo 3, comma 1, il valore del servizio ammonta ad € 3.163.585,84 (tremilonicentosessantremilacinquecentottantacinque/84) oltre IVA; il contratto è a consumo fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della pianificazione stabilita dall'ACI, degli ordinativi di fornitura e dei prezzi unitari delle singole attività.
2. Tenuto conto che l'entità del servizio è connessa alla stipula e all'oggetto delle Convenzioni e Accordi con le Amministrazioni territoriali, l'ACI non è vincolato a richiedere le tipologie di comunicazioni nelle quantità di volumi indicati nel par. 2.2 del disciplinare di gara, che sono meramente indicativi, e, per ciascuna tipologia di comunicazione, potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, senza che il Raggruppamento abbia nulla a pretendere.
3. L'ACI corrisponderà, pertanto, al Raggruppamento solo gli importi dovuti esclusivamente per i servizi effettivamente richiesti ed eseguiti, di volta in volta, a regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto e dagli Allegati tecnici, sulla base delle singole richieste di ordinativo di cui all'art. 12 del presente contratto, da liquidare mensilmente, tenuto conto degli importi unitari contrattuali di cui al successivo comma 4, in conformità all'offerta economica del Raggruppamento, che costituisce parte integrante del presente contratto.
4. Il compenso unitario di ogni singola attività, indicato nell'offerta economica è di seguito indicato:

Attività/Servizio	Prezzi unitari offerti
PMDC	0,035
PRDC	0,035
PMARC	0,030
PRAGARC	0,190
PMAP	0,080
PMAS	0,080
PMAE	0,030
PRAE	0,030
AFS, DigitS, ReS	0,093
AFC, DigitOS, ReC	0,145
Pregresso AFC, DigitOS	0,0615
Fogli aggiuntivi F/R FC BN	0,060
AFC, DigitOS, ReC MD	0,090
DigitS, ReC MD	0,060

5. I suddetti importi sono da considerarsi fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.
6. Tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 4 del presente articolo, degli importi unitari offerti per ogni tipologia di attività, il valore massimo a consumo del contratto è pari ad euro 9.365.148,34 oltre IVA di cui € 3.163.585,84 oltre IVA per i servizi base [essendo stati detratti dall'importo di € 4.961.250 (corrispondente all'offerta economica di RTI) € 1.797.664,16 (pari all'importo consumato per le prestazioni già eseguite da Postel SpA)] e € 6.201.562,50 oltre IVA per le eventuali estensioni, in corso di esecuzione ed in conformità all'art. 106 del Codice, nonché per l'affidamento allo stesso esecutore del servizio, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice per ripetizione di servizi analoghi e per servizi complementari, come indicato nel paragrafo 2.2 del disciplinare di gara e così nel dettaglio:

- € 2.480.625 oltre IVA per servizi complementari;
- € 1.240.312,50 oltre IVA per ripetizione servizi analoghi;
- € 1.860.468,75 oltre IVA per opzione quinto;
- € 620.156,25 oltre IVA proroga tecnica di sei mesi.

7. Il Raggruppamento non potrà pretendere alcunché qualora l'importo complessivo delle prestazioni svolte durante la durata del contratto non raggiunga il predetto importo massimo dell'appalto.

Art. 8 bis ARCHIVIAZIONE FISICA COMPLESSA DEL MATERIALE CARTACEO PREGRESSO

1. Con riferimento all'attività/servizio denominata "Pregresso AFC, DigitOS", ACI, sulla base di valutazioni già operate con propria determinazione ACI SGTA n. 6 del 14/06/2019 dalla quale era scaturita specifica appendice del contratto poi dichiarato inefficace con sentenza del Consiglio di Stato 17/12/2019 di cui all'art. 1, ACI decide di procedere alla sola archiviazione fisica complessa del materiale cartaceo pregresso, compresa l'esibizione a richiesta degli originali da parte di ACI (Pregresso AFC, senza DigitOS).

2. Per il materiale di cui al precedente comma il Raggruppamento, su disposizione di ACI, non darà luogo all'attività denominata "digitalizzazione ottica sostitutiva e messa on line del pregresso" e l'ACI non corrisponderà nulla per detta attività.

3. Il compenso unitario per l'archiviazione fisica complessa del materiale cartaceo pregresso sarà oggetto di apposita Appendice contrattuale fra le Parti.

Art. 9 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Raggruppamento dovrà emettere, salvo diversa indicazione, una fattura mensile, in formato elettronico, in via posticipata, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento "servizi tasse ed imposte automobilistiche", distinta per tipo di servizio effettuato, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all'art. 2 del capitolo tecnico con tutte le distinte/liste di lavorazione già inviate.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della Legge 244/2007 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55.

3. Tutte le fatture, inoltre, dovranno portare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il periodo di riferimento, il Codice Identificativo di Gara (CIG n. 7034424E4F) unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche che è 4G6DXZ, nonché i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.



4. Le fatture saranno liquidate previa verifica da parte dell'ACI che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all'art. 2 del capitolato tecnico, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all'esattezza degli obblighi contrattuali.
5. Le fatture saranno liquidate dall'ACI nei termini di legge presso l'Istituto di credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dal Raggruppamento, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto nel successivo articolo 10.
6. Il Raggruppamento si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'Istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del Raggruppamento nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, il Raggruppamento risulti essersi posto in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso di Fornitore con identità plurisoggettiva (RTI, Consorzi ordinari, Aggregazioni aderenti a contratto di rete, GEIE), posto che i controlli in materia di DURC sono effettuati su tutti i soggetti partecipanti all'entità plurisoggettiva, è facoltà dei singoli partecipanti richiedere di attivare distinti ed autonomi processi di fatturazione e liquidazione e pagamento, ove le attività effettuate dai singoli soggetti economici siano precisamente individuabili ed individuate nell'ambito della reportistica e possano dare seguito a specifici cicli di fatturazione.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente del Raggruppamento, l'ACI si riserva di applicare l'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. A tal fine, il Raggruppamento dovrà allegare alle fatture anche l'attestazione, mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzioni, indennità ed emolumenti accessori.
11. L'ACI – in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 1, commi 986 e 988 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 – per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. Nel caso di subappalto, il pagamento delle prestazioni subappaltate e fatturate dal Fornitore potrà essere effettuato direttamente in favore del subappaltatore.

Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Raggruppamento assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

2. Il Raggruppamento si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'Istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

3. Il Raggruppamento si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 SISTEMA INFORMATICO

1. Il Raggruppamento, al fine di consentire una gestione automatizzata delle attività, in particolare delle Richieste di Ordinativo (RdO), e di assicurare il costante monitoraggio dei servizi erogati, si impegna a utilizzare procedure informatiche, in conformità alle specifiche tecniche fornite dall'ACI e ai requisiti di sicurezza di cui al par. 6 del capitolato tecnico.

2. Il sistema informatico di cui al presente articolo dovrà essere pienamente operativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto.

3. Qualora il Raggruppamento disponga di propri mezzi e procedure automatizzate, ritenute dall'ACI particolarmente funzionali per le proprie esigenze, l'ACI stesso potrà valutare comunque l'opportunità di utilizzare tali mezzi senza alcun onere e costo aggiuntivo.

Art. 12 GESTIONE DEGLI ORDINI E REPORTING

1. Tenuto conto della pianificazione annuale del fabbisogno predisposta dal Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, in ragione delle Convenzioni e Accordi stipulati con le Amministrazioni territoriali e delle esigenze dell'Ente, le attività oggetto di gara verranno eseguite, di volta in volta, sulla base delle singole Richieste di Ordinativo che verranno emesse.

2. La gestione e il monitoraggio sull'esecuzione delle suddette RdO verrà effettuata con soluzioni di IT, come previsto al precedente art. 11 ed in conformità alle modalità indicate nell'offerta tecnica del Raggruppamento.

Art. 13 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. Il Raggruppamento si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente contratto secondo i livelli stabiliti nel capitolato tecnico al paragrafo 7.

2. In particolare, il Raggruppamento si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, sia migliorativi sia integrativi per tutti i servizi, impegnandosi altresì a redigere, sulla base delle specifiche fornite da ACI, e a trasmettere periodici report relativi al livello di servizio delle prestazioni erogate.

3. In caso di inadempimento, le penali previste sono quelle disciplinate nel paragrafo 7 del capitolato tecnico sopra citato.



4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Raggruppamento esegua i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme alle disposizioni di cui al presente contratto e ai suoi allegati; in tal caso l'ACI applicherà al Raggruppamento le penali di cui al precedente comma 3 sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme ai livelli richiesti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il Raggruppamento potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione della stessa entro 7 (sette) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'ACI.
6. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, il Raggruppamento decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
7. L'applicazione delle penali non esonerà il Raggruppamento dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
8. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente 5 (cinque) inadempienze in un trimestre, ovvero nel caso in cui le penali di cui al comma 3 dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provverà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 14 RESPONSABILITÀ DEL RAGGRUPPAMENTO E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Raggruppamento è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI o di terzi), in conseguenza o in connessione, sia diretta che indiretta, o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.

2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, le società constituenti il Raggruppamento hanno presentato le polizze assicurative di cui alle premesse. Le polizze assicurative sono state stipulate contro i rischi professionali con massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 e con Società di assicurazione che assicurano la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad ACI, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi.

Le polizze per il rischio da responsabilità civile verso terzi dovranno garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità fino al termine del rapporto contrattuale e quindi anche per l'eventuale periodo di prosecuzione, non potranno contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno e i relativi massimali non potranno costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

3. Il Raggruppamento è responsabile verso ACI per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdita e di danni al materiale, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, a meno che non provi che la perdita o l'avaria dello stesso derivi dalla sua natura, dai suoi vizi e/o da cause di forza maggiore.

4. Il Raggruppamento si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili al Raggruppamento stesso, o al personale di cui esso risponda per legge, e relativi al presente contratto. Il Raggruppamento assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI, anche in sede giudiziale, per infortuni

o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA


1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dal Raggruppamento ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
2. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte del Raggruppamento degli statuti di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
4. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto al Raggruppamento l'avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno al Raggruppamento, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Raggruppamento dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte del Raggruppamento al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 17 CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E' fatto, altresì, divieto al Raggruppamento di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.



Art. 18 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, MORTE DEL TITOLARE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In presenza di un Raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

1. Il Raggruppamento si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall'ACI di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente contratto.
2. Il Raggruppamento si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dei servizi.
3. Il Raggruppamento si impegna, pertanto, a dare istruzioni e a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 20 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con riferimento alle attività oggetto del presente contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, con specifico riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalni ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa").
2. Le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente contratto saranno trattati, nel rispetto della Normativa, esclusivamente per l'esecuzione dello stesso e, a tale scopo, si autorizzano reciprocamente a comunicarli a terzi. Il RTI Imbalplast Srl/RCM Italia Srl autorizza pertanto il trattamento dei dati personali dei membri degli organi societari e dei procuratori, anche mediante interrogazione di banche dati

esterne, con particolare riferimento all'ambito di anticorruzione, regolarità fiscale e casellario giudiziale, trattandosi di comunicazioni necessarie in adempimento di obblighi di legge.

3. Il RTI Imbalplast Srl/RCM Italia Srl, in ordine ai dati personali di terzi trattati nello svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, assume ai sensi dell'art. 28 del GDPR il ruolo di sub responsabile del trattamento nei termini previsti dall'Accordo di nomina a sub responsabile esterno del trattamento dati (Allegato 4).

4. Il Raggruppamento garantisce altresì che il trattamento dei dati personali di terzi, necessario all'esecuzione del presente contratto, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti contemplati nel sopra richiamato Accordo e nel rispetto della Normativa applicabile. L'Automobile Club d'Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte delle società Imbalplast Srl e RCM Italia Srl con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.

5. I dati degli organi societari e dei procuratori saranno trattati per il tempo necessario per le finalità connesse al presente contratto e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge, salvo sorga l'esigenza di una ulteriore conservazione per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti.

Art. 21 OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. Il Raggruppamento, nell'esecuzione del servizio, è tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, il Raggruppamento si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3. Il Raggruppamento si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Raggruppamento che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.

5. Il Raggruppamento si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

6. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di attività svolta fuori dai locali dell'ACI come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono stati determinati – per il periodo di cui all'art. 3, comma 1 – in € 0,00 oltre IVA.

Art. 22 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Raggruppamento si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. Il Raggruppamento si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali, con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui il Raggruppamento non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato. Il Raggruppamento si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

3. Il Raggruppamento garantisce ad ACI, esibendo a richiesta la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti sopra indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.

Art. 23 RECESSO

1. L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
- c) violazione della riservatezza in merito alle attività e ai sinistri dei dipendenti dell'ACI;
- d) frode e/o venir meno del rapporto fiduciario;
- e) comportamenti contrari all'interesse dell'ACI;
- f) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 159/11;
- g) scadenza e/o cessazione anticipata delle Convenzioni e Accordi di cui alle premesse, in corso con gli Enti territoriali.

2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

3. Nel caso di recesso, all'ACI non fa carico – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile – alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo, ad esclusione del corrispettivo per i servizi resi a regola d'arte.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Raggruppamento dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI e ai soggetti convenzionati, sulla base delle indicazioni fornite da ACI.

Art. 24 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

1. Qualora il Raggruppamento manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute ovvero non svolga i servizi di manutenzione e le altre attività indicate nell'Allegato 1, o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti al Raggruppamento, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute.

2. Nell'ipotesi in cui il Raggruppamento, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l'ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni che ritiene più



opportune, oltre all'applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Raggruppamento mediante posta certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Raggruppamento nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio o durante l'esecuzione del contratto;
- b) perdita, da parte del Raggruppamento, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
- c) esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
- d) avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
- e) mancato pagamento delle utenze relative alla gestione dell'archivio per due scadenze successive e reiterati inadempimenti in ordine all'esecuzione degli interventi di manutenzione indicati nell'Allegato 1 (capitolato tecnico);
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente art. 15;
- g) gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
- i) gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
- j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k) violazione del requisito di regolarità fiscale;
- l) violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva secondo quanto indicato all'art. 22;
- m) subappalto non autorizzato;
- n) in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto (compreso quello di cui al punto 2 dell'art. 14) o in norme di legge.

5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stessa debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

6. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.



Art. 25 RAPPORTI TRA LE PARTI – GOVERNANCE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Raggruppamento designa quale proprio Responsabile del servizio l'Ing. Tullio Cotena, o altra persona da questo delegata previa comunicazione ad ACI, che è la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto, con disponibilità per l'intero periodo di affidamento, tutti i giorni dell'anno (festivi inclusi), 24 ore al giorno, al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione delle richieste. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente del Raggruppamento, dovranno intendersi fatte direttamente al Raggruppamento. Il referente unico, in particolare, dovrà:

- raccogliere le richieste di erogazione del servizio provenienti da ACI;
- curarne la programmazione dell'esecuzione, con le modalità e i tempi previsti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica del Raggruppamento;
- fornire il supporto tecnico amministrativo e procedurale per le attività, anche ausiliari, di cui in argomento;
- alimentare costantemente il sistema informativo.

2. Salvo diverse disposizioni, per l'ACI, la governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile Unico del Procedimento – Dr. Massimo Cipullo – che ne controlla i livelli di qualità; ai fini delle suddette attività il RUP si avvale dell'ausilio del Direttore dell'esecuzione nominato nella persona della Sig.ra Tiziana Di Palma, dipendente della Società ACI Informatica S.p.A., che avrà il compito di assicurare il coordinamento e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e di assicurarne la regolare esecuzione da parte del Raggruppamento, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione rappresenta, altresì, l'interfaccia con il Raggruppamento per la trasmissione e la gestione di ogni richiesta, avendo cura di assicurare, ove necessario, il coordinamento delle attività sul territorio nonché ogni intervento per la risoluzione delle problematiche emergenti.

3. Qualora il Direttore dell'esecuzione dell'ACI rilevi delle carenze nell'esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione al RUP che intimerà al Raggruppamento di porre immediatamente rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.

Art. 26 VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'ACI potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accettare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive e alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi.

2. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza alle prescrizioni e alle indicazioni del presente contratto, nonché a quelle di legge, il Raggruppamento potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni, le proprie deduzioni alle contestazioni sollevate dall'ACI; in difetto l'ACI stesso, previa contestazione degli addebiti al Raggruppamento ed assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto.

Art. 27 IMPEGNI SPECIFICI DEL RAGGRUPPAMENTO

1. Il Raggruppamento si impegna a curare, mediante proprio personale specializzato, il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali e il controllo della loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto.



2. Il Raggruppamento si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.

3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, il Raggruppamento potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore dei quali il Raggruppamento stesso si obbliga a dare tempestiva comunicazione. Il Raggruppamento si impegna, pertanto, ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI, di terzi e del pubblico utente dei servizi dell'ACI.

4. Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo il Raggruppamento dovrà garantire la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, consentendo eventuali affiancamenti del personale ed ogni altra attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.

Art. 28 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

1. Periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dal Raggruppamento fosse più alto rispetto a quello del mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, il Raggruppamento si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.

2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il Raggruppamento non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012.

3. Il Raggruppamento garantisce ad ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da questo eventualmente praticata a Pubbliche Amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.

4. Non è previsto il diritto di esclusiva a favore del Raggruppamento, potendo l'ACI rivolgersi, in caso di necessità o per operazioni particolarmente complesse o per servizi integrativi e di supporto alla gestione degli eventi e delle manifestazioni, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata.

Art. 29 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

1. Nell'ambito del presente contratto e tenuto conto delle varianti di cui all'articolo 5, nel corso del rapporto contrattuale il Raggruppamento dovrà costantemente valutare la validità e la qualità delle attività prestate in relazione alle necessità operative ed istituzionali di ACI al fine di formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio che il Raggruppamento stesso potrà presentare al termine di ogni esercizio annuale. Le proposte, inquadrate in una logica di miglioramento della qualità del servizio, saranno corredate da un'analisi costi/benefici e potranno riguardare interventi correttivi di carattere tecnico, modifiche nello sviluppo di alcune fasi della lavorazione o applicazione di forme alternative di comunicazione.

2. Le suddette proposte saranno oggetto di valutazione tecnica ed economica da parte dell'ACI che si riserva la facoltà di fornire indicazioni, osservazioni, chiarimenti e suggerimenti ulteriori, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al comma 1, lett. e) e comma 4 dell'articolo 106 del Codice.

Art. 30 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Raggruppamento dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale n. 129 del 04/06/2013,



nonché sulle disposizioni del Codice di comportamento dell'ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente – www.aci.it – nelle sezioni Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti e Codice disciplinare/codice di condotta.

2. Il Raggruppamento è tenuto a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 31 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. L'appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. L'appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
5. L'appaltatore prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accettare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 32 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Automobile Club d'Italia si avvale della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della Informazione antimafia. L'Ente recederà dal presente contratto qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Il Raggruppamento prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..
3. Il Raggruppamento assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Raggruppamento stesso o del suo rappresentante legale, ovvero dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. Il Raggruppamento prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso della durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



Art. 33 TRASPARENZA E PATTO D'INTEGRITÀ'

1. Il Raggruppamento espressamente e irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara, con riferimento alla gara d'appalto, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Raggruppamento non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Raggruppamento, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

Art. 34 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Art. 35 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale.
2. Il presente contratto è registrato in caso d'uso.
3. Sono a carico del Raggruppamento le spese per i bolli, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
4. A tal fine, il Raggruppamento dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che le imprese sono tenute a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..

Data, 13 Marzo 2020

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

IL RAGGRUPPAMENTO

IMBALPLAST S.r.l.
l'Amministratore Unico
Dott. Raffaele Cotena



Postilla

Il Raggruppamento dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

- Art. 3 Durata;
- Art. 4 Periodo di prova;
- Art. 5 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia – Varianti del servizio;
- Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio e tempistica;
- Art. 7 Condizioni generali del servizio;
- Art. 8 Corrispettivo e valore del contratto;
- Art. 8 bis Archiviazione fisica complessa del materiale cartaceo pregresso
- Art. 9 Fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 11 Sistema Informatico;
- Art. 13 Livelli di servizio e penali;
- Art. 14 Responsabilità del Raggruppamento e coperture assicurative;
- Art. 14, comma 2 Risoluzione di diritto per mancata trasmissione polizza assicurativa;
- Art. 15 Garanzia definitiva;
- Art. 16 Cessione del contratto;
- Art. 17 Cessione del credito;
- Art. 18 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore, morte del titolare o risoluzione del contratto;
- Art. 19 Obblighi di segretezza;
- Art. 20 Riservatezza e trattamento dei dati;
- Art. 21 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro;
- Art. 22 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Art. 23 Recesso;
- Art. 24 Diffida ad adempiere e risoluzione;
- Art. 25 Rapporti tra le parti – Governance dell'esecuzione del contratto;
- Art. 26 Verifiche e controlli in corso di esecuzione;
- Art. 27 Impegni specifici del Raggruppamento;
- Art. 28 Condizioni di miglior favore;
- Art. 29 Proposte di miglioramento;
- Art. 30 Codice di comportamento;
- Art. 31 Normativa in tema di contratti pubblici;
- Art. 32 Disposizioni antimafia;
- Art. 33 Trasparenza e patto d'integrità;
- Art. 34 Foro competente;
- Art. 35 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Data, 13 Marzo 2020

IL RAGGRUPPAMENTO

IMBALPLAST S.r.l.
l'Amministratore Unico
Dott. Raffaele Cotena

